

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 3 (DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE) DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968 N. 15 RECANTE NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE E AUTENTICAZIONE DI FIRME.

ART. 1 - (Oggetto).

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali é ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della stessa legge.

Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed il termine per la regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

Art. 2 - (Ambito di applicazione e modalità di effettuazione).

E' ammessa dichiarazione temporaneamente sostitutiva, sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'osservanza delle norme sull'imposta di bollo e sui diritti di segreteria, nei seguenti casi:

- a) nei concorsi pubblici per l'accesso a posti di ruolo e nelle assunzioni a tempo determinato;
- b) nei procedimenti inerenti al conferimento di borse di studio ed alle prestazioni di personale volontario debitamente autorizzato;
- c) nei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni amministrative, concessioni, licenze;

Per fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2 della legge n. 15/68, sono da intendersi la qualifica professionale, il tipo di professione, la condizione non professionale (disoccupato, personale in cerca di occupazione, studente, casalinga, pensionato, benestante, ecc.) il titolo di studio, i legami di parentela ed affinità, la iscrizione ad albi privati, la iscrizione e la frequenza ad istituti scolastici e professionali, il codice fiscale.

Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive possono essere effettuate anche contestualmente all'istanza rivolta alla Provincia dall'interessato.

Art. 3 - (Produzione della documentazione prescritta).

Nei casi indicati dall'art. 2, prima dell'emanazione del provvedimento richiesto e nella sola ipotesi in cui l'istruttoria si sia conclusa favorevolmente, l'ufficio competente richiede all'interessato la esibizione della documentazione prescritta fissando a tal fine un termine non superiore a 90 giorni.

Art. 4 - (Regolarizzazione e rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione).

Qualora sia accertata la irregolarità o la non conformità alla dichiarazione della documentazione esibita, l'ufficio competente richiede all'interessato di regolarizzare o di rettificare la documentazione predetta mediante apposita dichiarazione sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella dichiarazione di regolarizzazione o di rettifica l'interessato indica, sotto la sua responsabilità, le integrazioni o le correzioni da apportare alla documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione sostitutiva.

Alla dichiarazione l'interessato allega la documentazione opportunamente regolarizzata o rettificata.

Sono fatti salvi eventuali accertamenti di ufficio.

Art. 5 - (Termine).

Il termine per la regolarizzazione e la rettifica di cui al precedente articolo é fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ufficio competente.

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che abbiano avuto luogo gli adempimenti relativi, il provvedimento richiesto dall'istante non può essere adottato.

Art. 6 - (Rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali).

E' consentita all'interessato la rettifica della dichiarazione sostitutiva la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali alla formazione del provvedimento, nei modi indicati dall'art. 4 e nel termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'art. 5. La mancata rettifica di cui al comma precedente non preclude la emanazione del provvedimento favorevole all'interessato.

Art. 7 - (Documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione. Nozione).

Per documentazione irregolare deve intendersi la documentazione incompleta ovvero viziata da errori materiali od omissioni, nonché la documentazione priva della indicazione della data di rilascio o della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale competente al rilascio e ad attribuire pubblica fede alla attestazione contenuta nell'atto.

Per documentazione non conforme alla dichiarazione deve intendersi la documentazione attestante fatti, stati o qualità personali diversi da quelli indicati dall'interessato nella dichiarazione temporaneamente sostitutiva.

Art. 8 - (Regolarizzazione e rettifiche. Applicazione).

La regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione temporaneamente sostitutiva é ammessa in tutti i casi indicati dall'art. 2 del presente regolamento. Sono fatte salve le norme vigenti in tema di regolarizzazione fiscale.

Art. 9 - (Funzionari competenti).

Sono competenti a ricevere la documentazione di cui al presente regolamento i dirigenti di Settore e di Servizio ed i funzionari appartenenti all'VIII e VII qualifica funzionale, nonché gli impiegati dalla VI alla IV qualifica funzionale, purché autorizzati con apposito ordine di servizio dal proprio dirigente di settore.

Art. 10 - (Esclusioni).

Per la documentazione richiesta per la partecipazione alle gare d'appalto continua ad applicarsi la normativa specificatamente prevista da questa Amministrazione per le stesse.

Art. 11 - (Accertamenti d'ufficio).

La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, nonché l'assenza delle misure di prevenzione, di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti disposizioni contro la mafia, sono accertate d'ufficio, ove richieste.

Art. 12 - (Richiamo alla legislazione vigente)

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15, successivamente modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971 n. 390.